

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. II  
N. 118-A

**RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**

**SOTTOCOMMISSIONE PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE**

(RELATORE **CAPALOZZA**)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

CONTRO IL DEPUTATO

**PESSI**

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 663 DEL CODICE PENALE E ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO  
8 NOVEMBRE 1947, N. 1382 (AFFISSIONE ABUSIVA DI MANIFESTI)

TRASMessa DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GRASSI)

*Annunziata il 12 luglio 1949*

*Presentata alla Presidenza il 10 ottobre 1949*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'onorevole Secondo Biagio Pessi è stato denunciato per avere la Federazione del Partito comunista italiano di Genova fatto affiggere senza autorizzazione dei manifesti di propaganda politica nel periodo pre-elettorale del 18 aprile.

La autorizzazione a procedere non può essere concessa per vari motivi, e specialmente perché:

1°) non c'è la benché minima prova che il collega Pessi sia autore del fatto addebitatogli: e mentre, da un lato, l'articolo 27, primo comma, della Costituzione stabilisce che

la responsabilità penale è personale, dall'altro la sua qualifica di segretario della Federazione del Partito comunista italiano di Genova non postula una presunzione di responsabilità a carico del dirigente, per quello che possa essere commesso da taluno che di quest'organo collegiale faccia parte;

2°) il fatto è di carattere squisitamente politico, sicché la persecuzione penale del collega sarebbe in contrasto con la tradizione ormai secolare del nostro Parlamento.

CAPALOZZA, *Relatore.*